

R

REGOLAMENTI



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il Sindaco:
Valter Gallo

Il Responsabile del
Settore Tecnico:
arch. Gabriele Bizzotto

Ufficio Urbanistica:
Dott. Michele Bertolini





REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Indice generale

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO/PEREQUAZIONE URBANISTICA	3
ART. 2 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	4
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO/PEREQUAZIONE URBANISTICA	5
ART. 5 - MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	5
ART. 6 - TEMPISTICHE DI CORRESPENSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO	8
ART. 7 - GARANZIE.....	9
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA.....	9
1 - La polizza assicurativa/fidejussione bancaria	9
2- Il deposito cauzionale.....	10
ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	11



ART. 1 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO/PEREQUAZIONE URBANISTICA

Il contributo straordinario/perequazione urbanistica si applica alle aree e agli immobili soggetti a interventi in variante urbanistica o in deroga ed è determinato attraverso la valutazione del maggior valore generato tra il valore iniziale relativo alla originaria consistenza e destinazione urbanistica e il valore finale dello stesso, conseguente alla trasformazione urbanistica. La differenza dei valori sopracitati determina il plusvalore complessivo sulla quale applicare la corrispondente ripartizione tra parte pubblica e privata.

Il contributo straordinario inteso come *species* del *genus* “oneri di urbanizzazione”, ha la funzione di “compensare” la collettività per il nuovo e ulteriore carico urbanistico generato dall’azione amministrativa pianificatoria.

Il contributo straordinario serve a realizzare opere di urbanizzazione primaria funzionali al contesto in cui ricade l'intervento, senza differenza alcuna tra il fatto che a farsi promotore di tali opere, sia il privato piuttosto che la parte pubblica, purché l’importo risulti inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Detto importo del contributo straordinario dovrà essere impiegato, proprio come misura compensativa, per la realizzazione di opere che meglio servano l’ambito di intervento (e che siano ulteriori rispetto alle urbanizzazioni primarie), risultando perciò indifferente che le somme siano gestite dal Comune o dal privato, al netto della stipula di convenzione che ne regoli modalità, tipologia e tempi di realizzazione.

Per “opere funzionali” si intendono sia le opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la cui realizzazione è diretta in via esclusiva al servizio della lottizzazione, dell’ambito di intervento, ovvero, della realizzazione dell’opera edilizia di cui al titolo abilitativo a costruire, sia, anche, quegli interventi complessi, ma unitari, afferenti ad un’area più estesa di quella della singola opera, che tendono a rendere l’opera stessa coerente e connessa con il tessuto urbanistico circostante.

Il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione si configura come extra onere, ed è finalizzato a definire, con misura monetaria, ma con finalità di reperimento di risorse da utilizzare ai fini dell’interesse pubblico, l’incremento di valore di cui beneficiano le proprietà private oggetto di proposte di trasformazione nel contesto della predisposizione del Piano degli interventi. È dunque da intendersi che tale contributo debba essere versato dal soggetto richiedente in aggiunta al pagamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle eventuali opere e costi di urbanizzazione.

Il presente documento intende proporre una metodologia valutativa che consenta di quantificare il “plusvalore” e di conseguenza l’ammontare della contropartita a favore del soggetto pubblico (contributo straordinario) secondo parametri che garantiscano imparzialità amministrativa, omogeneità e trasparenza di valutazione di fronte alle diverse casistiche, parità di trattamento nei confronti degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.



Ai fini del presente regolamento con “soggetto richiedente” si intende il soggetto, pubblico o privato, che presenta istanza urbanistica o edilizia comportante trasformazioni del territorio da cui derivi, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d-ter del D.P.R. 380/2001, l’obbligo di corresponsione del contributo straordinario.

ART. 2 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

L'art. 16 co. 4 d-ter) del DPR. 380/2001, stabilisce le caratteristiche del contributo straordinario, ovvero:

“comma 4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: [...]

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

L'art. 35 della L.R. n. 11/2004 stabilisce che la perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali. La stessa viene determinata mediante la valutazione del “plusvalore economico”.

Gli interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga o in variante allo strumento urbanistico di cui al combinato disposto dell'art.8 del DPR. n. 160/2010 e della L.R. n. 55/2012 sono soggetti alla corresponsione del contributo straordinario, di cui al presente regolamento.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono assoggettati a contributo straordinario/perequazione urbanistica:

1. permessi di costruire in deroga o convenzionati di cui agli art. 14 e 28bis del D.P.R. n. 380/2001;
2. “varianti puntuali”, ovvero, lotti liberi inedificati in zona C1.1 ex art. 20.3.2 delle N.T.O. comunali nonché trasformazioni di destinazione d’uso da rurale a residenziale e/o compatibili di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo ex art. 32.2.3 delle N.T.O. comunali;
3. accordi tra soggetti pubblici e privati e ambiti oggetto di atti di programmazione negoziata ex art. 6 e 7 L.R. n. 11/2004;
4. interventi di cui all’art. 2 co. 1 del D.P.R. n. 160/2010 per tutte le attività produttive, commerciali e artigianali attuabili con la procedura di cui agli art. 8 del DPR. n. 160/2010 e art. 3 e 4 della L.R. n. 55/2012;

Non sono assoggettati al contributo straordinario/perequazione urbanistica:



- a. gli interventi sviluppati mediante trasposizione e ricomposizione di volumi esistenti autorizzati senza costituire variante urbanistica;
- b. l'individuazione di aree a standard pubblico o la realizzazione di opere pubbliche;
- c. gli interventi non comportanti aumenti di volume e/o superficie coperta;
- d. gli interventi di nuova edificazione o ampliamento volumetrico di edifici esistenti (ad esclusione dei casi in variante urbanistica) in saturazione dell'indice fondiario del rapporto di copertura o *una tantum*, qualora previsti dallo strumento urbanistico all'interno, degli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC);
- e. gli ampliamenti ex L.R. n. 14/2019, L.R. n. 16/2007 ed eventuali leggi in deroga.

ART. 4 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO/PEREQUAZIONE URBANISTICA

L'incremento di valore proposto dal soggetto richiedente viene definito dall'Ufficio Tecnico, avvalendosi eventualmente dell'ausilio di tecnici esterni e deve essere calcolato applicando il metodo di "stima sintetica" come descritto di seguito, pari alla differenza tra il valore del bene immobile che la variante o la deroga producono ed il valore dell'immobile prima dell'istanza di trasformazione indotta dalla variante o dalla deroga.

Il contributo straordinario generato, dovrà corrispondere al 50% della differenza tra i due valori sopra richiamati, che sono determinati con riferimento all'area nuda, al netto del valore di eventuali edifici sulla stessa insistenti.

Dunque:

$$V_p = (V.V.T. - V.V.P.) \times 50\%$$

Dove:

V_p = valore del contributo perequativo da riconoscere al Comune

V.V.T. = Valore Venale ai fini IMU dell'immobile a seguito di Trasformazione urbanistica

V.V.P. = Valore Venale ai fini IMU dell'immobile destinazione urbanistica di Partenza

Nei casi non riconducibili alle casistiche tabellari, e non valutabili per analogia e comparazione, il Comune si riserva la facoltà di effettuare una stima puntuale, avvalendosi eventualmente di apporti specialistici esterni all'Amministrazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Il contributo straordinario può essere corrisposto al Comune sotto forma di:

- a) **versamento monetario**, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche;
- b) **cessione diretta al Comune di aree o immobili** individuati dalla pianificazione strategica e/o operativa che, per la loro localizzazione o dimensione, rivestano uno specifico interesse pubblico



ai fini della realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale e/o di aree con potenzialità edificatoria, per la realizzazione di programmi di interesse pubblico;

- c) **realizzazione di opere, attrezzature, servizi e infrastrutture pubbliche aggiuntive rispetto agli standard primari e secondari, ma funzionali all'ambito di intervento**, intendendo sia quelle già programmate e inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, sia quegli interventi che contribuiscano alla concreta attuazione di azioni strategiche proposte dal soggetto richiedente e riconosciute dall'Amministrazione Comunale di rilevante interesse pubblico;
- d) **Combinazione di una o più delle precedenti lettere**, sino alla concorrenza del valore da corrispondere.

Il contributo straordinario può essere generato come di seguito specificato:

- 1) **Accordi tra soggetti pubblici e privati e accordi di programma**: artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004:
 - versamento monetario contestuale alla stipula dell'accordo, secondo le specifiche di cui all'accordo stesso;
 - compensazione mediante cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità;
 - realizzazione di opere pubbliche con le modalità e il crono-programma stabiliti in sede negoziale e regolamentate in apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso, le aree e/o le opere realizzate dovranno essere cedute al Comune entro tre anni dalla data di efficacia della variante/deroga;
- 2) **Interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga o variante allo strumento urbanistico**: artt. 3 e 4 della L.R. 55/2012:
 - versamento monetario contestuale alla stipula della convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo, secondo le specifiche di cui agli stessi;
 - compensazione mediante cessione gratuita di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità;
 - realizzazione di opere pubbliche con le modalità e il crono-programma stabiliti in sede negoziale e regolamentate in apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso, le aree e/o le opere realizzate dovranno essere cedute al comune entro tre anni dalla data di efficacia della variante/deroga;
- 3. **Permessi di costruire in deroga o convenzionati di cui agli art. 14 e 28bis del D.P.R. n. 380/2001**:
 - versamento monetario all'atto del ritiro del titolo abilitativo (contestualmente al pagamento del contributo di costruzione) o all'atto della stipula della convenzione;
 - compensazione mediante cessione gratuita di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità (contestualmente al pagamento del contributo di costruzione);
 - realizzazione di opere pubbliche con le modalità e il crono-programma stabiliti in sede negoziale e regolamentate in apposita convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici. In tal caso, le aree e/o le opere realizzate dovranno essere cedute al comune entro tre anni dalla data di efficacia della variante/deroga;

Dovranno, inoltre, essere osservate le seguenti disposizioni:

- I. **Versamento monetario**, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi:



- in caso di rateizzazione, a garanzia del pagamento, ogni rata dovrà essere garantita (ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) mediante presentazione di una garanzia di importo non inferiore al beneficio pubblico;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle rate, saranno applicabili le sanzioni di cui all'art. 42 del D.P.R. 380/2001 e il Comune procederà direttamente all'escussione della garanzia relativamente all'importo delle rate scadute e delle relative sanzioni, fermo restando che la garanzia non verrà svincolata fino al pagamento degli interessi e delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge;
- II. **Cessione diretta al Comune di aree o immobili** individuati dalla pianificazione strategica e/o operativa che, per la loro localizzazione o dimensione, rivestano uno specifico interesse pubblico ai fini della realizzazione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale:
- qualora la corresponsione avvenga mediante cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità oltre gli standard minimi, il valore di tali immobili viene determinato con riferimento alla tabella dei valori venali ai fini IMU in corso di validità nel momento dell'approvazione del provvedimento.
 - le modalità di cessione sono oggetto di accordo ai sensi dell'art. 11 L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 L.R. 11/2004 e s.m.i., da registrare e trascrivere a cura e spese del soggetto richiedente;
 - la stipula dell'atto di cessione gratuita avverrà con le modalità previste nella convenzione e ogni onere inerente e conseguente sarà a carico del soggetto richiedente.

Qualora la corresponsione avvenga mediante la realizzazione di opere pubbliche, oltre alle dotazioni territoriali necessarie, ai sensi del vigente Piano degli Interventi per l'attuazione dell'intervento privato, l'importo, le modalità e i tempi di progettazione, realizzazione, collaudo e cessione saranno oggetto di accordo ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/1990 e s.m., da stipulare preliminarmente all'adozione della variante, ovvero prima del rilascio di titolo edilizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi in cui il contributo straordinario/perequazione preveda la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, l'equivalente valore dovrà essere garantito da idonea garanzia emessa dalle principali compagnie bancarie o assicurative, ovvero, da deposito cauzionale, le cui specifiche sono richiamate all'art. 8 del presente regolamento.

In caso di mancata realizzazione delle opere pubbliche previste quale corrispettivo del contributo straordinario, per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario dell'accordo, gli aventi diritto potranno accordarsi con il Comune per il versamento monetario del valore economico del contributo straordinario e, contestualmente, chiedere lo svincolo della garanzia a copertura delle opere non realizzate.

Nessun contributo straordinario è dovuto in caso di differenza nulla o negativa. L'amministrazione potrà far decadere le previsioni urbanistiche solamente per quelle aree in cui, decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del Piano degli Interventi approvato dal Consiglio Comunale, non siano stati avviati dal soggetto richiedente i pertinenti atti amministrativi necessari. In tale ipotesi, il soggetto richiedente privato non potrà pretendere la restituzione degli importi di contributo



perequativo/straordinario versati, comunque dovuti all'Amministrazione, se non nel caso di comprovata inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale stessa.

ART. 6 - TEMPISTICHE DI CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Nei casi di cui al punto 2. dell'art. 3 il contributo straordinario dovrà essere corrisposto al Comune in due fasi distinte:

1. all'atto dell'adozione della variante puntuale, il soggetto richiedente deposita a titolo cauzionale, presso la tesoreria del Comune, Euro 3.000,00;
2. entro 120 giorni dall'efficacia della variante che lo ha generato, il soggetto richiedente conguaglierà la differenza del contributo straordinario dovuto.

Nei casi di versamento monetario, il contributo straordinario dovrà essere corrisposto al Comune contestualmente agli oneri di urbanizzazione o al rilascio del titolo abilitativo o rateizzato ex art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001.

Nei casi di cessione diretta al Comune di aree o immobili, il contributo straordinario dovrà essere corrisposto al Comune contestualmente alla stipula degli atti convenzionali che determinano gli accordi tra le parti.

Nei casi di realizzazione di opere, attrezzature, servizi e infrastrutture pubbliche aggiuntive rispetto agli standard primari e secondari, ma funzionali all'ambito di intervento, le stesse dovranno essere ultimate entro tre anni dall'efficacia della variante/deroga. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere di cui al punto c) dell'art. 5, è necessario stabilire tempi certi di consegna delle opere ultimate, cui, in ogni caso, non saranno riconosciute maggiorazioni degli importi stabiliti in fase di convenzionamento, pertanto, allo scadere dei tre anni dall'efficacia della variante/deroga, il Comune potrà optare per l'escussione della polizza fidejussoria al fine di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere e servizi in sostituzione della parte privata.

Casi di applicazione	Modalità di corresponsione	Tempistiche
Attuazione di varianti urbanistiche puntuali	Versamento monetario	Deposito cauzionale di € 3.000 all'adozione variante
		Conguaglio entro 120 giorni dall'efficacia variante
Attuazione di interventi edilizi con permesso in deroga o convenzionato	Versamento monetario	Contestuale al rilascio del titolo edilizio o alla stipula della convenzione
	Cessione di aree	Secondo convenzione
	Realizzazione opere pubbliche	Secondo convenzione con Garanzie
Interventi produttivi soggetti a concessione o autorizzazione	Versamento monetario	Entro la data di approvazione di Consiglio
	Cessione di aree	Secondo convenzione
	Realizzazione opere pubbliche	Secondo convenzione con Garanzie
Accordi tra soggetti pubblici e privati	Versamento monetario	Garanzie all'approvazione di Giunta
	Cessione di aree	Garanzie all'approvazione di Giunta
	Realizzazione opere pubbliche	Garanzie all'approvazione di Giunta



ART. 7 - GARANZIE

La fideiussione bancaria, o più in generale la prestazione di una garanzia finanziaria, rappresenta un elemento imprescindibile nel contesto dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, in particolare nell'ambito della pianificazione urbanistica attuativa o delle richieste di variante puntuale allo strumento urbanistico generale.

La garanzia deve essere intesa come parte integrante della proposta fin dal momento della sua presentazione.

La garanzia è fondamentale per tutelare l'interesse pubblico e per evitare che l'amministrazione si trovi, in caso di inadempimento del soggetto richiedente, a dover attivare lunghe e complesse procedure di recupero, a fronte di atti che, una volta adottati e pubblicati, producono effetti immediati sulla disciplina urbanistica.

Ne deriva che, in mancanza di una garanzia efficace e immediatamente escutibile, il Comune si espone a un danno economico e istituzionale, avendo modificato atti pianificatori in assenza di una contropartita certa e garantita.

Pertanto, è necessario che qualsiasi istanza di iniziativa privata che comporti la richiesta di una modifica allo strumento urbanistico e, di conseguenza, generi un plusvalore, debba essere accompagnata da una garanzia, come esplicitato nel seguente articolo 8.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

1 - La polizza assicurativa/fidejussione bancaria

La polizza assicurativa/fidejussione bancaria dovrà:

- essere presentata all'atto della presentazione dell'istanza di accordo ai sensi legge e, solo in presenza di casi di comprovata eccezionalità, potrà essere presentata entro e non oltre la data di sottoscrizione della convenzione e dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta del Comune, entro 15giorni dal ricevimento di comunicazione ufficiale con valore legale (PEC o raccomandata) e dovrà prevedere la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora ma col solo rilievo dell'inadempimento e comunque senza attendere la sentenza giudiziaria;
- contenere la clausola esplicita relativa alla sua validità e scadenza e cioè: "La polizza assicurativa/fidejussione bancaria, qualora il Comune non invii copia della medesima e/o lettera di svincolo, si intende tacitamente rinnovata anno per anno (o diversa frazione di anno) con conseguente obbligo, da parte del contraente, al pagamento del relativo premio ed al relativo mantenimento degli obblighi e delle garanzie da parte della società bancaria od assicuratrice nei riguardi del Comune garantito";
- indicare esplicitamente che la causale della garanzia è il pagamento del contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché delle sanzioni amministrative previste per legge;



- coprire l'intero ammontare del contributo straordinario aumentato del 10%, qualora nella convezione siano identificate delle opere pubbliche da realizzare a cura e spese del soggetto promotore, in luogo del versamento in solido del *quantum* stabilito;
- essere automaticamente indicizzata annualmente con gli indici di rivalutazione ISTAT (100% del costo di costruzione);
- la garanzia relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione copre altresì senza alcuna riserva i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cure e spese del soggetto richiedente, nonché le sanzioni amministrative sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio irrogate dal Comune;
- lo svincolo (da parte del Comune) verrà autorizzato a seguito di collaudo tecnico amministrativo (con esito positivo) delle opere di urbanizzazione e della cessione delle aree, se già non avvenuta;
- in caso di fideiussione bancaria, la stessa deve essere rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375, e s.m.i., (leggasi banche e istituti di credito), di primaria importanza, da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione;
- la polizza assicurativa, deve essere rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica Italiana in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, ai sensi della L. 10 giugno 1982, n. 348, da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione;
- il Comune, nella valutazione delle garanzie finanziarie, si atterrà al documento "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari", pubblicato nel sito ANAC.

2- Il deposito cauzionale

In applicazione dell'art. 11 della L. 241/1990, la forma del deposito cauzionale è preferibile nei casi in cui:

- l'importo del contributo è contenuto e non giustifica l'attivazione di garanzie onerose;
- l'oggetto dell'accordo non comporta opere pubbliche complesse, ma piuttosto impegni economici o prestazioni accessorie.

Il deposito cauzionale, consistente nel versamento diretto di una somma in contanti presso la tesoreria comunale e risponde a molteplici esigenze:

1. semplificare gli adempimenti a carico del proponente;
2. evitare i tempi tecnici legati all'istruttoria e all'emissione di garanzie fideiussorie;
3. costituire un fondo effettivo, liquido e immediatamente disponibile per l'Amministrazione, da destinare ad opere pubbliche minori o di interesse collettivo diffuso;
4. accumulo di risorse funzionali alla programmazione su scala pluriennale.

Il deposito cauzionale dovrà:

- essere versato attraverso il portale PAGOPA, accessibile dal sito internet del comune di Campodarsego specificando la causale "cauzione a garanzia obblighi contributo straordinario settore urbanistica", secondo le tempistiche di cui all'art. 6 del presente regolamento;



- indicare esplicitamente che l'oggetto della garanzia è il pagamento del contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4 lett. d-ter) del DPR 380/2001 e s.m.i.,
- in caso di decesso del titolare/persona fisica, la domanda può essere presentata da un suo erede legittimo, unitamente alla dichiarazione di successione registrata e trascritta a norma di legge. Il provvedimento finale è la Determinazione Dirigenziale di svincolo del deposito cauzionale.
- **nei casi di richiesta di varianti puntuali (vedasi punto 2. dell'art. 3), il deposito cauzionale dovrà essere versato entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di adozione della variante, pena la decadenza dell'istanza adottata.**

ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli interventi di trasformazione urbana di natura privata per i quali l'Amministrazione comunale ha già assunto precisi impegni e puntuali forme di assenso, con specifici atti e provvedimenti, non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento.